



Estratto delle pattuizioni comunicate alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e delle disposizioni applicabili del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti").

"TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A." o in forma abbreviata "TAS S.p.A." ("TAS")

Premessa

In data 2 aprile 2015 le seguenti società:

- TASNCH HOLDING S.p.A., società con socio unico, con sede legale in Milano, Via Andrea Appiani n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03222440160 ("TASNCH"), società indirettamente controllata da AUDLEY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, nella sua qualità di gestore del fondo Audley European Opportunities Master Fund Limited, che detiene indirettamente il controllo di TASNCH; e
- ALEX S.r.l., società con socio unico Dott. Dario Pardi, con sede legale in Milano, Via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09033880965 ("Alex");

hanno sottoscritto una lettera di intenti relativa alla negoziazione di una possibile acquisizione da parte di Alex, subordinatamente ad ogni necessario consenso e/o autorizzazione - ivi incluso il consenso della banche finanziatrici di TAS ai sensi dei contratti in essere con la stessa TAS e con TASNCH - di una partecipazione pari ad almeno il 51% del capitale sociale di TAS mediante sottoscrizione di un aumento di capitale (la "Possibile Operazione"). Il completamento della Possibile Operazione potrà determinare un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie di TAS ai sensi degli articoli 106 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Opa Obbligatoria"), fatta salva la possibile applicazione dei casi di esenzione previsti dalla normativa applicabile. La Possibile Operazione dovrà essere strutturata in modo da non comportare alcun obbligo di promuovere un'Opa Obbligatoria anche a carico di TASNCH.

In tale contesto TASNCH e Alex hanno sottoscritto il 2 aprile 2015 un accordo di natura parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF (il "Patto"), di cui si descrivono di seguito gli elementi essenziali in ottemperanza all'articolo 122 del TUF e 129 e seguenti del Regolamento Emittenti. Tale Patto è volto, tra l'altro, a consentire la nomina del Dott. Dario Pardi, amministratore e socio unico di Alex, alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di TAS, tenuto conto, oltre che del ruolo dallo stesso ricoperto in Alex, anche delle sue capacità manageriali ed esperienze nel settore in cui opera TAS.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

TAS, società con sede in Roma, Via Benedetto Croce 6, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 05345750581, con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

TAS è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TASNCH, la quale detiene n. 36.571.108 azioni ordinarie, pari al 87,556778% nel capitale sociale e al 87,556778% dei diritti di voto riferibili alle azioni ordinarie di TAS (la "Partecipazione di TASNCH").

2. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni

Il Patto, stipulato tra TASNCH e Alex, ha ad oggetto l'intera Partecipazione di TASNCH. Alex non è titolare di alcuna azione o strumento finanziario emesso da TAS.

3. Efficacia, contenuto e durata del Patto

Il Patto è stato stipulato in data 2 aprile 2015, con efficacia a decorrere dalla stessa data. Le parti non hanno previsto alcuna pattuizione relativa al rinnovo del Patto. Ai sensi del Patto le Parti hanno assunto tra di loro i seguenti principali obblighi.

a) Nomina del dott. Pardi

TASNCH si è impegnata nei confronti di Alex, nell'ambito della Possibile Operazione, a presentare entro il termine previsto dallo statuto di TAS e a votare all'assemblea di TAS convocata il 29 Aprile 2015 (in prima convocazione) una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di TAS che indichi il Dott. Dario Pardi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale pattuizione è destinata ed esaurire la sua efficacia ad esito del suo adempimento e non è previsto alcun obbligo di rinnovo della stessa.

Qualora la Possibile Operazione non si completi, alla scadenza del termine dell'Obbligo di Esclusiva (come *infra* definito), su richiesta scritta di TASNCH, Alex si impegna a far sì che il Dott. Dario Pardi rassegni le proprie dimissioni dalla carica di amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS, senza alcuna pretesa nei confronti di TAS e/o di TASNCH, anche in caso di revoca dello stesso ai sensi dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile.

b) Operazioni escluse

Alex si è impegnata nei confronti di TASNCH dalla data di efficacia del Patto e fino alla precedente tra: (i) il completamento della Possibile Operazione e (ii) l'avvenuta interruzione da almeno 4 mesi delle negoziazioni e discussioni relative alla Possibile Operazione, e fatta eccezione per quanto previsto ai sensi degli accordi relativi alla Possibile Operazione, a non compiere, direttamente o indirettamente, ovvero assumere qualsiasi obbligo ad effettuare, qualsiasi operazione avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da TAS ovvero aventi come sottostante strumenti finanziari emessi da TAS (ciascuna, una "Operazione Esclusa"), e si è impegnata, altresì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile a far sì che nessuno dei suoi amministratori e società controllate o collegate, anche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, effettui, ovvero assuma un obbligo ad effettuare, un'Operazione Esclusa.

c) Esclusiva

Al sensi del Patto TASNCH ha assunto un obbligo di esclusiva nei confronti di Alex ("Obbligo di Esclusiva"), di cui si descrive di seguito il contenuto.

TASNCH si è impegnata a non avviare alcuna discussione o trattativa con terzi soggetti in merito

alla conclusione di operazioni simili o incompatibili con la Possibile Operazione dalla data di efficacia del Patto e fino alla precedente tra: (i) la scadenza di 120 giorni successivi alla data di efficacia del Patto e (ii) la data in cui Alex comunicò a TASNCH che, a sua discrezione, non intende proseguire la Possibile Operazione. Le parti, inoltre, si sono impegnate alla scadenza di prorogare il termine dell'Obbligo di Esclusiva per il tempo ragionevolmente sufficiente a consentire il raggiungimento di un accordo vincolante relativo alla Possibile Operazione, qualora a tale data siano in corso avanzate negoziazioni tra le parti in tal senso e purché Alex fornisca a TASNCH evidenza circa la disponibilità di fondi necessari al completamento della Possibile Operazione. In tale contesto, TASNCH ha assunto un obbligo di informazione a favore di Alex in merito alla possibile ricezione di qualsiasi proposta, manifestazione di interesse o richiesta di informazioni ricevuta per iscritto da parte terzi relativa ad operazioni simili alla Possibile Operazione.

L'Obbligo di Esclusiva cesserà di avere efficacia prima della scadenza (i) in caso di comunicazione scritta di Alex in tal senso a TASNCH; (ii) previa comunicazione scritta di una parte all'altra parte, nel caso in cui si verifichi un evento o circostanza che abbia un effetto significativo pregiudizievole sulla capacità di una o entrambe le parti e/o di TAS di completare la Possibile Operazione, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il caso in cui (a) la Possibile Operazione, a seguito di tale evento o circostanza, sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione di TAS inadeguata a rimediare alle conseguenze negative per TAS e/o (b) risulti evidente che Alex non sia in grado di dotarsi della finanzia necessaria all'esecuzione della Possibile Operazione.

4. Ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 3 aprile 2015 (codice Pratica 403J4612; Protocollo Numero RI/PRA/2015/79773).

5. Natura del Patto

La pattuizione del Patto relativa alla nomina del Dott. Pardi (§3, lett. a) ha ad oggetto l'esercizio del diritto di voto presso TAS ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del TUF. Le pattuizioni del Patto relative alla Operazioni Escluse (§3, lett. b) e all'Obbligo di Esclusiva (§3, lett. c), sono qualificabili ai sensi dell'art. 122, comma 5 del TUF.

6. Ulteriori indicazioni

Il Patto non prevede l'istituzione di alcun organo del patto parasociale, né contiene alcuna clausola penale o alcun obbligo di deposito delle azioni.

La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da TASNCH e Alex.

Il presente estratto è disponibile sul sito Internet <http://www.tasgroup.it/>

7 aprile 2015